X LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE

N. 406 del 17 novembre 2017

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

RIGHINI

"DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA POVERTÀ"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII e IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL



PROPOSTA DI LEGGE

D'iniziativa del Consigliere Giancarlo RIGHINI

"DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA POVERTA"

6



PREMESSA

Il contrasto alla povertà è un obiettivo tradizionalmente perseguito attraverso gli interventi di assistenza ed ha assunto negli anni della crisi una dimensione qualitativa e quantitativa sempre più rilevante, interessando fasce di popolazione sempre più ampie e connotandosi in modo molto diverso nelle Regioni italiane. Secondo l'ISTAT, in Italia vivono in uno stato di povertà 1.582.000 famiglie, un totale di quasi 4,6 milioni di individui (dati 2016). Si tratta del numero più alto dal 2005 ad oggi e si tratta, parlando di povertà assoluta, della forma più grave di indigenza, quella di chi non riesce ad accedere a quel paniere di beni e servizi necessari per una vita dignitosa. La Costituzione Italiana all'articolo 32 "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Nel contesto territoriale del Lazio, convivono diverse forme di disagio sociale tra le quali meritano attenzione le categorie delle persone anziane, che nel Lazio costituiscono oltre il 25% della popolazione, e delle persone con disabilità.

RELAZIONE ARTICOLATO

La presente proposta di legge ha quale finalità (art. 1) il sostegno alle famiglie "mediante il recupero e la donazione o l'attivazione di buoni spesa". Tale sostegno è attuato tramite finanziamenti regionali (art. 2) dei progetti presentati dai comuni, in forma singola o associata, attraverso i quali siano organizzati Banchi Alimentati o istituiti servizi di Buoni Spesa. I destinatari (art. 3) delle misure individuate dalla presente proposta di legge sono famiglie ed anziani disagiati con reddito ISEE fino a 5.000 euro italiani o cittadine UE o extracomunitari regolari. L'accesso ai benefici previsti sarà regolato secondo graduatorie, redatte dai comuni, basate su specifiche priorità e parametri (art. 4) individuati dalla presente legge. Nelle disposizioni finanziarie (art. 5) è disposto il finanziamento dell'annualità 2017 e la previsione di apposito capitolo per le annualità successive.





Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Lazio persegue la finalità di lotta alla povertà mediante il sostegno alle famiglie bisognose, attraverso la ridistribuzione solidale dei prodotti alimentari, mediante il recupero e la donazione o l'attivazione di buoni spesa. A tal fine, enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, promuovono e realizzano le attività di interesse generale di cui alla presente legge.





Articolo 2 (Contributi)

La Regione finanzia annualmente progetti finalizzati proposti dai comuni, in forma singola o associata, con i quali siano stabilmente organizzati e strutturati Banchi Alimentari o sia stato instituito un servizio di Buoni Spesa. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione competente in materia di Servizi Sociali, approva un regolamento con il quale sono definiti i criteri per la valutazione dei singoli progetti, in relazione alla capacità di coinvolgimento dei soggetti donatori, la capacità di recupero delle eccedenze alimentari e la contrazione degli sprechi.





Articolo 3 (Destinatari)

Sono destinatari della presente legge le famiglie e gli anziani disagiati, individuati mediante apposite graduatorie dai Comuni, con: residenza in data anteriore al 31/12/2007, cittadinanza Italiana/Unione europea o cittadinanza di una Stato non appartenente all'unione europea a condizione che sia in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs.286/98 e con un'ISEE pari o inferiore a € 5.000,00





Articolo 4 (Criteri)

- I Comuni provvederanno a redigere apposita graduatoria di accesso ai benefici, sulla base delle domande pervenute a seguito di specifici avvisi o bandi, con riferimento alle seguenti categorie e in ordine di priorità:
 - 1) nuclei con figli a carico fino al 26° anno di età nonché studenti;
 - nuclei con figli minori a carico;
 - 3) anziani ultrasettantenni;
 - 4) famiglie unipersonali (composte da persone sole)
 - 5) nuclei familiari con persone disabili.
- 2. Nell'ambito di ciascuna categoria suindicata, saranno collocate per prime le domande che presentano un valore ISEE più basso.
- 3. Il richiedente ed il suo nucleo familiare non devono aver beneficiato nell'anno in corso di alcun intervento di assistenza economica concesso a qualsiasi titolo dai servizi sociali comunali e/o dai servizi sociali distrettuali ASL.
- 4. Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere con una sola domanda, anche se ad esso appartengano più persone in possesso dei requisiti necessari all'accesso ai contributi.
- 6. Dovranno essere considerate inattendibili e quindi escluse dall'accesso all'assegnazione, tutte le domande il cui valore dell'attestazione ISEE allegata risulti pari ad €. 0,00 quale l'importo del canone di locazione dichiarato sia uguale o superiore al reddito prodotto dal nucleo familiare nell'anno di riferimento.
- 7. Saranno altresì escluse le domande nelle quali il valore dell'attestazione ISEE risulti inattendibile a fronte di riscontri con i dati in possesso dell'Agenzia dell'Entrate o altri riscontri oggettivi.





Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente legge si provvede per l'annualità 2017 con uno stanziamento pari ad Euro 1.000.000,00 mediante prelevamento di pari importo dal Programma 01, denominato "Organi Istituzionali", inserito nella Missione 01, denominata "Servizi Istituzionali Generali e di gestione".
- 2. Per le annualità successive al 2017 la Regione, con legge di bilancio, provvede all'istituzione di apposito capitolo di spesa ed alla relativa copertura finanziaria.

Carragio lighus